

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Indice

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Composizione della commissione
- Art. 3 Funzionamento della commissione
- Art. 4 Presentazione delle domande e convocazione
- Art. 5 Programmi e modalità di svolgimento dell'esame
- Art. 6 Disposizioni finali

Art. 1 - Finalità

- 1. Il presente regolamento disciplina composizione e attività della commissione tecnica per la formazione del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, prevista dall'articolo 26 della legge regionale n. 26/2012 "Disciplina del settore dei trasporti", nonché le modalità di espletamento delle prove di esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio.
- 2. Alla commissione compete valutare la regolarità delle domande presentate per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea ed espletare le prove di esame, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 2 - Composizione della commissione

- 1. La commissione, in base all'articolo 26 della legge regionale n. 6/2012, è composta:
 - a) dal dirigente del settore competente per materia o da un funzionario da lui delegato, in qualità di Presidente;
 - b) da un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;
 - c) da un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile;
 - d) da un rappresentante del compartimento della polizia stradale della Lombardia;
 - e) dal responsabile del settore trasporti, traffico e viabilità del Comune capoluogo della provincia;
 - f) da due esperti della materia designati dalla Provincia;
 - g) da un rappresentante designato dall'ANCI, sezione regionale;
 - h) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale dei tassisti e degli autonoleggiatori. La maggiore rappresentatività si basa sul maggior numero di scritti che operano nel settore servizi pubblici non di linea.
- 2. I componenti rappresentanti del compartimento della polizia stradale della Lombardia e dell'ANCI partecipano alle sedute con funzione consultiva.
- 3. Tutti i componenti sono nominati con atto del Presidente della Provincia e durano in carica tre anni.
- 4. Per ogni componente effettivo, fatto salvo che per il Presidente, è nominato un componente supplente. Il componente supplente partecipa alla seduta in caso di assenza del componente effettivo.

- 5. Allo scadere del mandato triennale i componenti restano in carica fino a che non si sia provveduto all'insediamento della nuova commissione.
- 6. Le funzioni di segreteria della commissione sono affidate a personale del Settore competente della Provincia.

Art. 3 - Funzionamento della commissione

- 1. La commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno. La seduta della commissione è valida quando sono presenti il Presidente e almeno quattro componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della commissione.
- Per la correzione delle prove scritte e per lo svolgimento della prova orale, il Presidente può suddividere la commissione in sottocommissioni, formate da almeno due commissari, fermo restando in caso di parità la prevalenza del voto del Presidente.
- 2. Il componente della commissione che per qualsiasi motivo non può partecipare ad una seduta d'esame ha l'obbligo di avvertire, salvo cause di forza maggiore, il membro supplente in modo da assicurare comunque lo svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la segreteria della commissione.
- 3. In caso di impossibilità del Presidente della commissione a partecipare alla seduta d'esame, lo stesso delega tale funzione ad un funzionario provinciale. In caso di impossibilità ad intervenire alla commissione d'esame da parte del segretario effettivo e del supplente, le funzioni di segreteria verranno svolte da un dipendente del settore competente per materia individuato dal Presidente della commissione.
- 4. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo e senza aver dato avviso al membro supplente, non partecipa alle sedute per due volte in un anno, è dichiarato decaduto. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della commissione, con decreto del Presidente della Provincia, che contestualmente nomina un sostituto.
- 5. Ai componenti della commissione non appartenenti al comparto del Pubblico Impiego viene riconosciuta per ogni sessione d'esame un'indennità di presenza, nella misura stabilita dalla Amministrazione Provinciale.
- 6. I componenti della commissione, in osservanza del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", si astengono dallo svolgere l'attività di componente della commissione in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, oltre che in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 4 - Presentazione delle domande e convocazione

- 1. La domanda di ammissione all'esame per l'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea è riferita ad una delle seguenti sezioni indicate all'articolo 25 della legge regionale n. 6/2012:
 - a) conducenti di autovetture;
 - b) conducenti di motocarrozzette;
 - c) conducenti di natanti;
 - d) conducenti di veicoli a trazione animale,
- ed è presentata dopo la pubblicazione di apposito bando sul sito istituzionale della Provincia, nel quale vengono indicati le scadenze temporali per la presentazione delle domande, il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgerà l'esame, le relative modalità nonché i requisiti richiesti ai candidati per l'ammissione all'esame.
- 2. Le domande di ammissione all'esame, indirizzate al Settore competente in materia complete delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate in bollo e fare riferimento ad una sola sezione del ruolo.
- 3. L'accertamento della idoneità professionale relativamente alla sezione autovetture abilita il candidato anche alla conduzione di motocarrozzette. È possibile, entro e non oltre tre anni dalla data di approvazione dei risultati dell'esame, presentare una nuova domanda per l'iscrizione ad altra

sezione non equiparata: in tale caso verrà tenuta valida la prova scritta sostenuta in precedenza con esito positivo e l'esame verterà sulla sola prova orale.

- 4. Il candidato che ha superato l'esame potrà iscriversi esclusivamente al ruolo della provincia di Brescia. I candidati che hanno superato l'esame in altre province devono sostenere l'esame completo.
- 5. Sono accettate solo le domande complete della documentazione richiesta e della ricevuta di pagamento degli oneri di istruttoria.
- 6. Sono ammessi alla sessione d'esame non più di 30 candidati, sulla base dell'ordine cronologico della presentazione delle domande. Le domande di ammissione valide eccedenti il numero di trenta sono ammesse di diritto alla sessione d'esame utile successiva.
- 7. La segreteria della commissione, verificato il possesso dei requisiti richiesti, comunica ai candidati, mediante idoneo mezzo di comunicazione scritta, anche di natura informatica (e-mail, SMS), l'ammissione o esclusione alla sessione d'esame disposta in via preliminare dal dirigente competente. La Commissione valuta la regolarità delle domande di partecipazione pervenute sulla base dell'istruttoria svolta dall'ufficio e ne ratifica gli atti preliminarmente assunti.
- 8. Il candidato deve presentarsi all'esame munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione alla sessione.
- 9. Nel caso in cui il candidato non si sia presentato alla convocazione senza giustificato motivo di ordine sanitario oppure non abbia superato l'esame, per iscriversi ad una successione prova d'esame deve ripresentare la domanda di ammissione, versando i relativi oneri di istruttoria. Sarà ritenuta valida la documentazione allegata alla prima domanda, qualora non scaduta. In caso di mancata presentazione all'esame per giustificato motivo sanitario, comprovato da idonea dichiarazione del medico, l'interessato sarà ammesso di diritto alla successiva sessione d'esame con priorità rispetto agli altri soggetti.

Art. 5 - Programmi e modalità di svolgimento dell'esame

- 1. Il programma d'esame è indicato all'articolo 58 della legge regionale n. 11/2009 e consiste in una prova scritta di sedici domande, a risposta preordinata (quiz a risposta multipla), ed in un colloquio orale.
- 2. Le discipline d'esame della prova scritta riguardano i seguenti argomenti:
 - a) elementi di geografia della Regione Lombardia;
 - b) normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;
 - c) norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e autonoleggio con conducente del comune di appartenenza;
 - d) conoscenza a scelta di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
- 3. La prova scritta si articola su 16 domande suddivise nei 4 argomenti riportati al comma 2, concedendo 30 minuti ai candidati per la compilazione delle risposte. Il giorno dell'esame la segreteria della commissione, alla presenza di almeno un suo componente, tramite il software a disposizione degli uffici provvede alla composizione e stampa delle schede da utilizzarsi nello scritto. Il software utilizzato estrae in modo automatico e casuale da una banca dati precostituita le domande, che vanno a comporre le schede da utilizzare nella fase dello scritto in modo che ogni scheda risulti diversa l'una dall'altra.
- 4. La prova scritta è superata dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno 9 domande e con il vincolo del 50% di risposte esatte per ogni argomento.
- 5. L'eventuale consegna di un elaborato con un quesito senza risposta, con più risposte o con una risposta e cancellazione equivalgono ad una risposta errata.
- 6. Non è consentita alcuna forma di comunicazione tra i candidati durante la prova scritta. Qualunque scambio di informazione tra i candidati durante la prova scritta determina l'allontanamento degli stessi dall'aula d'esame ed il conseguente annullamento della loro prova. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati non potranno uscire dall'aula se non in casi eccezionali, di volta in volta autorizzati. Al termine della prova scritta i candidati dovranno uscire dall'aula. Durante lo svolgimento della prova scritta non è ammessa in aula la presenza del pubblico.

- 7. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'ammissione all'esame orale.
- 8. L'esame orale consta di 5 domande con una valutazione per ogni singola risposta espressa in decimi (da 0 min a 10 max) e l'esame risulta superato quando la somma delle votazioni ottenute nell'orale dal candidato è pari o maggiore di ≥ 30 .
- 9. Durante lo svolgimento della prova orale coloro che intendono assistere allo svolgimento della stessa devono accomodarsi nei posti a sedere disponibili e non possono in alcun modo sostare in piedi nell'aula, né interloquire con altri presenti. Chi non si attiene a tale regola, dopo un primo richiamo, viene allontanato dall'aula.
- 10. Per gli aspiranti alle sezioni autovetture e motocarrozzette la prova orale consiste esclusivamente nella conoscenza degli elementi di toponomastica del capoluogo della provincia e dei comuni della provincia (ubicazione di edifici e località significativi nonché percorso per raggiungerli; principali arterie che si dipartono dalla città in direzione di località note).
- 11. Per gli aspiranti all'iscrizione al ruolo per i conducenti di natanti, la prova orale verte esclusivamente sulla conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località lacustri e dei corsi d'acqua.
- 12. Per gli aspiranti all'iscrizione al ruolo per i conducenti di veicoli a trazione animale, la prova orale consiste esclusivamente sul possesso di nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro.
- 13. L'esame complessivo si intende superato con l'esito positivo di entrambe le prove, scritto e orale.
- 14. La commissione al termine delle prove d'esame approva il verbale e i relativi esiti. La segreteria pubblica sul sito web della Provincia di Brescia l'atto dirigenziale di presa d'atto delle risultanze dell'esame ed approvazione dell'elenco dei candidati risultati idonei.
- 15. La segreteria della commissione comunica alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brescia l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo, suddivisi per sezione.

Art. 6 - Disposizioni finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge n. 21/1992, alla legge regionale n. 6/2012, e comunque alle altre norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia, in quanto applicabili.
- 2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme statali, regionali e statutarie.